



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

R.G. N. 50/2021 e 49/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L. 3/2012 presentato in data 13-12-2021 da **Moro Gianni** (C.F.: MROGNN49M09E36D), nato a Marcon il 09.08.1949, e **Tesser Silvana** (C.F.: TSSSVN49T64F443B), nata a Montebelluna il 21.12.1949, entrambi residenti ad Altivole (TV) in Via Mure n. 59/1,

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti in Altivole;
- a norma dell'art. 7 bis L. 3/2012 si tratta di procedura familiare -norma applicabile analogicamente anche alla liquidazione del patrimonio - atteso che i ricorrenti sono conviventi e il sovraindebitamento ha un'origine comune;
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della famiglia,

previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità delle persone fisiche di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali e quindi il liquidatore potrà richiedere all'INPS, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte della pensione appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 2.300,00 mensili (somma prossima a quella offerta dai debitori – E. 2.450,00 circa - e che tiene conto dell'esclusione dalla proposta della 13 mensilità e del possibile apporto del figlio ultraquarantenne che convive con i genitori, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che quest'ultimo non percepisca alcunchè nell'arco di 4 anni) al netto delle

eventuali imposte, quale quota parte necessaria per il sostentamento dei debitori e del nucleo familiare (tale importo potrà/dovrà essere rivisto su istanza dei debitori o del liquidatore al mutare delle condizioni personali e/o familiari); il prelievo dovrà avvenire sulla sola pensione di Moro Gianni, tenuto conto che la pensione di Tesser Silvana è esclusa dalla liquidazione, perchè inferiore alla misura massima dell'assegno sociale aumentato della metà, e dovrà pertanto essere detratta dall'ammontare dell'importo di E. 2.300,00;

- deve essere esclusa dalla liquidazione la vettura Peugeot 206 tg. ED281AT di proprietà di Tesser Silvana, tenuto conto che si tratta di bene, di modesto valore di mercato, necessario alle esigenze di vita dei debitori;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MORO GIANNI e TESSER SILVANA della durata di anni 4;
- nomina liquidatore il dott. Alessandro Liana, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (tra la cessione di quota della pensione a favore di BNL Finance Spa, il pignoramento di un'ulteriore quota della pensione a favore di Fino 2 Securitisation Srl in forza di decreto ingiuntivo n. 110/2011 del Tribunale di Treviso) queste la proc. es. immobiliare nr. 242/2017 attualmente pendente avanti al Tribunale di Treviso), fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti fino al limite di E. 2.300,00 mensili al netto delle eventuali imposte e la vettura Peugeot 206 tg. ED281AT di proprietà di Tesser Silvana;
- dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato al liquidatore.
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato

dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 14 gennaio 2022

Il Giudice

Bruno Casciarri